

PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI***Sezione Prima***ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****CIRCOLARI**

CIRCOLARE 14 gennaio 1999, n. 1.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 9 dicembre 1998, n. 4647).

Atti di indirizzo di cui alle lettere a), c), d), f) dell'art. 120 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61, così come sostituito dall'art. 2 della l.r. 5 maggio 1998, n. 21

(Indirizzata ai signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto - loro sedi).

- I. **ATTI DI INDIRIZZO DI CUI ALLE LETTERE A), C), D), F) DELL'ART. 120 DELLA L.R. 27 giugno 1985, N. 61, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA L.R. 5 maggio 1998, n. 21.**

1.1 PREMESSE

La legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla L.R. 27 giugno 1985, n.61 - 'Norme per l'assetto e l'uso dei territori' e disposizioni in materia di basi informative territoriali" - abilita a predisporre varianti ai sensi del comma 9, dell'articolo 50 della L.R. 61/85, solo i Comuni il cui strumento urbanistico generale è adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980 n. 80, "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto", 5 marzo 1985 n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" ed ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Per quanto attiene la L.R. 24/85, è appena il caso di ricordare che l'adeguamento deve riguardare tutto il territorio comunale.

Quanto all'adeguamento alle previsioni degli artt. 22 e 25 della L.R. 61/85 si conferma l'obbligo per i Comuni che non dispongono di un dimensionamento del proprio strumento urbanistico generale, di provvedere alla redazione della tavola 14 delle "grafie e simbologie unificate" per adeguarlo al parametro di 150 mc/abitante determinando l'eventuale integrazione, anche cartografica, degli

standards di legge.

Ove non ci siano modifiche agli elaborati di progetto (in scala 1:5.000 ovvero 1:2.000 per le zone significative), la lettera m) del comma 4 dell'art. 50, della L.R. 61/85, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 21/98, già autorizza il Comune a procedere all'approvazione della variante con le modalità semplificate, indicate ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 50. Negli altri casi, invece, l'adeguamento va proposto con la procedura ordinaria, cioè ai sensi del comma 3 dell'art. 50, della L.R. 61/85.

Fino a quel momento i Comuni che non avranno ottemperato alle tre condizioni previste dalla legge, non potranno proporre varianti al Piano Regolatore ai sensi del comma 9, dell'art. 50 della L.R. 61/85, come sostituito dalla L.R. 21/98.

1.2 DEFINIZIONI

L'ampliamento di zone residenziali e delle superfici delle zone produttive trova una condizione limitativa nel fatto che si tratti di "interventi di completamento", ovvero che ci si rapporti alle "esistenti" superfici produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive.

Ciò non significa che si debba intervenire solo in aderenza a zone territoriali omogenee di completamento, potendo la variante interessare anche l'ampliamento di zone di espansione.

Va fatto presente che le norme tecniche di attuazione che accompagnano la variante, devono indicare le modalità di intervento per le nuove superfici residenziali oggetto di variante. Quanto agli indici urbanistici, si ritiene, inoltre, debbano essere coerenti con quelli delle aree rispetto alle quali i nuovi interventi sono definiti di completamento.

Le varianti urbanistiche "parziali", quali sono quelle prese in esame dalla L.R. 21/98, attengono ad una fase gestionale delle previsioni urbanistiche vigenti, dovendo rimanere fissi i criteri e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale.

1.3 IPOTESI DI AMPLIAMENTO E LIMITI TECNICI

L'articolo 50, comma 9, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, considera due distinte ipotesi di ampliamento delle zone residenziali e delle superfici produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive:

- a) varianti collegate ad ampliamento di zone territoriali esistenti;
- b) varianti che hanno per oggetto la modifica dei parametri urbanistici. Anche quest'ultime comportano, in ogni caso, la modifica del dimensionamento del Piano Regolatore.

Per le zone produttive, la modifica degli indici di edificabilità va intesa come ipotesi che tende a raggiungere i medesimi effetti dell'ampliamento, senza però interessare l'occupazione di una maggiore superficie territoriale.

Tutte le varianti devono comunque essere finalizzate a dare una migliore configurazione e completezza formale all'assetto urbanistico del tessuto edificato esistente, sia quello relativo a destinazioni residenziali come pure quello relativo alle altre destinazioni produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive.

Quanto ai limiti tecnici, è utile qui di seguito, considerare separatamente le previsioni relative alle zone residenziali rispetto a quelle che interessano le superfici a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva.

A) ZONE RESIDENZIALI

1. Le nuove aree residenziali dovranno venire individuate esclusivamente in aderenza con le zone territoriali B, C. 1 e C.2 e relative aree per servizi, avendo cura di richiedere in sede di attuazione che gli interventi prevedano il completamento e/o la razionalizzazione anche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate in precedenza. A tal fine, anche in adeguamento al Codice della Strada e relativo regolamento, particolare cura deve essere assicurata agli accessi alla viabilità principale. Resta esclusa la possibilità di considerare "completamento" la nuova area, a destinazione residenziale, separata da viabilità individuata dal P.R.G. anche se non ancora realizzata.
2. È consentita la riclassificazione residenziale di zone interne al tessuto edificato e aventi classificazione diversa, anche se adiacenti a zone A.
3. Concorrono al conseguimento delle percentuali previste dalla legge regionale anche previsioni puntuali quali sono i lotti liberi, le sagome limite e i sedimi in ampliamento.
4. Le modifiche dei parametri urbanistici che incidano sul dimensionamento complessivo del Piano Regolatore oltre agli ampliamenti di zone territoriali a destinazione residenziale, devono essere considerate alternative alle misure di flessibilità riconosciute ai Comuni dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 "Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato Tecnico Regionale" (art. 4, comma 3, della L.R. 21/98).

Il Comune deve pertanto rinunciare a dare attuazione all'articolo 3 della L.R. 47/93, relativamente alla strumentazione attuativa di iniziativa pubblica, ove proponga una variante urbanistica che amplii le zone territoriali o i parametri urbanistici.

5. Non sono consentite compensazioni tramite traslazione o trasferimenti di volumi tra zone residenziali.

L'ampliamento o la modifica ai parametri urbanistici devono essere accompagnati dalla verifica in ordine all'adeguatezza delle aree per servizi, ciò può richiedere la nuova individuazione di aree a standard a prescindere dal limite di cui alla lettera h), del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. 61/95, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98.

B) Zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva.

1. La percentuale di incremento delle superfici deve essere valutata, con riferimento alla specifica destinazione produttiva (industriale e artigianale), commerciale, direzionale e turistico ricettiva, quando il vigente strumento urbanistico preveda aree con distinte destinazioni. Ove il Piano Regolatore consideri, invece, destinazioni miste, queste vanno trattate come fossero un'unica zona produttiva.
2. La previsione di legge non è applicabile alle attività fuori zona che continuano a venire disciplinate dalla vigente normativa di Piano Regolatore la cui modifica richiede la procedura ordinaria.
3. L'ampliamento delle superfici, nella percentuale non superiore al 2 per cento delle previsioni adottate con lo strumento urbanistico generale, deve essere individuato in aderenza con le esistenti superfici produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive.
4. Si richiamano anche per le superfici produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive le indicazioni sopra elencate ai numeri 1, 4, 5 e 6 per le zone a destinazione residenziale.

Le ulteriori limitazioni previste alla lettera b), del comma 9, dell'articolo 50, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, che impediscono la realizzazione di nuovi accessi alla viabilità esistente, hanno lo scopo di evitare di appesantire ulteriormente, con accessi e continue immissioni, la percorribilità di strade (di interesse comunale, provinciale e regionale) già oggi gravate da un traffico intenso.

Va inoltre evidenziato che la limitazione posta dalla lettera b), comma 9, dell'articolo 50, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, si può ritenere comunque rispettata quando l'urbanizzazione delle nuove aree di completamento preveda una razionalizzazione degli accessi alla viabilità principale, intervenendo in riduzione di quelli esistenti o quando siano predisposte controstrade che mantengano separati i flussi di traffico, corsie di accelerazione e decelerazione. La finalità di tale prescrizione è quella di ridurre le interferenze con i flussi di traffico delle strade di interesse comunale, provinciale e regionale prospicienti le nuove zone produttive, commerciali, direzionali e turistico ricettive.

2. ARTICOLO 120 LETTERA C): SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.

2.1 SPECIFICHE TECNICHE: GENERALITÀ

Le modalità di presentazione delle varianti parziali al P.R.G. non possono prescindere dall'esplicitare:

- la legislazione di riferimento;
- le motivazioni e le finalità che sottendono la previsione;
- la individuazione dell'oggetto di variante;
- gli elementi conoscitivi acquisiti per configurare la proposta;
- il rapporto con la pianificazione di livello superiore;
- la presenza di vincoli o limitazioni.

2.2 CARTOGRAFIA DI BASE

Un primo requisito tecnico è già indicato dal comma 2, dell'articolo 50 della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98: si dispone infatti l'aggiornamento dello stato di fatto, oltre alla verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e dello stato di attuazione del P.R.G., di cui si dirà in seguito.

Le varianti al P.R.G. dovranno essere elaborate su supporto cartografico aggiornato in modo che gli edifici e/o i manufatti inseriti in sede di aggiornamento, siano riconoscibili e distinguibili da quelli presenti nella Carta Tecnica Regionale di base.

Nel caso di utilizzo di supporto catastale, richiamato quanto precisato con la Circolare Regionale n. 14 del 17.5.95 (D.G.R. 2160 del 19.4.95 pubblicata nel BUR n. 50 del 30.05.1995), non si ritiene di utilizzare particolari accorgimenti nell'aggiornamento della cartografia, dovendosi, a termini della citata circolare e della lettera i) dell'art. 50, comma 4, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 21/98, trasporre comunque il P.R.G. su Carta Tecnica Regionale.

Nel caso di varianti di limitata estensione è consentito l'utilizzo di estratti, fermo restando all'evidenza l'obbligo di aggiornare in un secondo tempo la cartografia generale.

2.3 ELABORATI

Le varianti parziali allo strumento urbanistico generale - ad eccezione di quelle previste dal comma 4, dell'articolo 50, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, per le quali resta fermo quanto disposto al punto 3 della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998 (pubblicata nel BUR n. 64 del 14.7.1998) - devono constare dei seguenti elaborati tecnici:

- 1) relazione illustrativa contenente l'indicazione della normativa a cui la variante si riferisce e che ne costituisce presupposto e limite; le motivazioni e le finalità che sottendono le proposte, l'oggetto e il tema della variante, i dati e gli elementi conoscitivi acquisiti ed elaborati, il calcolo delle quantità, volumi, aree, numero oggetti, l'attestazione sulla presenza di vincoli, la verifica del dimensionamento, nonché la verifica dello stato di attuazione del P.R.G., con riferimento a servizi e nuove edificazioni originariamente previsti e realizzati (copia singola);

- 2) le tavole ed elaborati di analisi ritenuti necessari in relazione al tema affrontato con la variante parziale (copia singola);
- 3) copia dello strumento generale vigente, alla data di adozione della variante e di eventuali varianti adottate prima della variante parziale, ma non ancora approvate (copia singola);
- 4) estratto di eventuali strumenti urbanistici di livello superiore, limitatamente agli aspetti inerenti la variante (copia singola);
- 5) elaborati di progetto (quali, ad esempio, planimetrie, regolamento edilizio, norme di attuazione, repertorio normativo, schede progettuali in triplice copia);
- 6) tavole ed elaborati comparativi. Nel caso di modifiche alla zonizzazione vanno evidenziate, con apposita coloritura e numerazione progressiva, su base cartografica "variante adottata", le aree oggetto di variante. Si suggerisce di mettere in relazione i colori utilizzati alla zonizzazione vigente, ossia di sovrapporre alla zonizzazione proposta (bianco e nero), un colore che individui la precedente classificazione. Nel caso di numerose varianti cartografiche è opportuno che venga redatto un elenco riportante le riclassificazioni operate, ad esempio var. 1 da C1 a B, var. 2 da D a E3, ecc..

Nel caso di variante normativa dovranno essere rese evidenti le modifiche apportate con apposita differenziazione dei caratteri tipografici (esempio grassetto per inserimenti e barratura per stralci), oppure tramite comparazione per "testi a fronte". Anche in questo caso sarà utile elencare puntualmente gli articoli, o gli allegati modificati (copia singola);

- 7) aggiornamento del dimensionamento del P.R.G. consistente nell'adeguamento della tav. 14 delle "Grafie Unificate" (copia singola);
- 8) tavola recante l'individuazione planimetrica o sugli altri elaborati (es. N.T.A.) delle osservazioni presentate (copia singola);
- 9) elaborati riportanti la traduzione (grafica o modifica di norme) del parere del Consiglio Comunale (accoglimento, accoglimento parziale, ecc.) sulle osservazioni (copia semplice);
- 10) redazione della scheda "Allegato B" di cui alla circolare regionale n. 6 del 23.6.1998.

Le varianti parziali di cui al comma 9 dell'articolo 50 della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 21/98, dovranno, poi, contenere:

- 11) una specifica attestazione che il P.R.G. è adeguato alle LL.RR. 80/80, 24/85, nonché agli artt. 22 e 25, L.R. 61/85;
- 12) una certificazione relativa al numero di abitanti insediati alla data di adozione del P.R.G., con ciò intendendo l'ultimo strumento urbanistico generale approvato, ovvero la superficie territoriale delle zone produttive, commerciali,

direzionali e turistiche, rilevate sempre alla data di adozione del P.R.G. (copia singola);

- 13) l'elaborato di progetto di cui al precedente punto 5), quale si configura a seguito dell'accoglimento delle osservazioni (triplice copia).
- 14) una carta, redatta sulla base cartografica delle tavole di cui al punto 13), con l'individuazione, con perimetro con linea continua e numero progressivo delle varianti e campitura per le osservazioni. Analoga operazione dovrà essere posta in atto per le varianti alla normativa, differenziando il carattere tipografico per evidenziare le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni.

Si precisa, infine, che, per le varianti di cui al comma 9, dell'articolo 50, della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, la documentazione di cui ai precedenti punti 11, 12 e 14 è aggiuntiva a quella elencata ai punti da 1 a 10, mentre l'elaborato di cui al punto 13 è sostitutivo di quella previsto al punto 5.

3. ARTICOLO 120 LETTERA D): CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI MODESTA ENTITA' PREVISTI DALLA LETTERA F), COMMA 4, DELL'ARTICOLO 50.

3.1 PARAMETRI

Nel definire il concetto di "modesta entità", relativamente alle varianti per la realizzazione di interventi ed opere pubbliche individuate alla lettera f), comma 4, dell'articolo 50 della L.R. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98, è necessario rapportarsi ai seguenti parametri:

1. AMPIEZZA DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE OCCUPATA DALL'INTERVENTO
2. MORFOLOGIA DEL SISTEMA INSEDIATIVO IN CUI L'INTERVENTO È PROPOSTO
3. VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Si fa presente che i diversi parametri descritti devono sussistere congiuntamente; pertanto - salvo quanto previsto per le varianti relative alla viabilità - in carenza di uno solo di essi non sarà possibile ricorrere alla procedura definita dal comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n. 61/85, come sostituito dall'articolo 1, della L.R. 21/98.

Gli interventi di maggiore importo e consistenza devono essere proposti seguendo la procedura di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, soggetta ad approvazione regionale.

Per quanto riguarda le varianti ai sensi della legge 1/78, relative alla viabilità, si precisa che le stesse sono da considerare di modesta entità qualora rispettino unicamente il parametro n. 3 (valore economico dell'intervento), fermo restando che - ai sensi della lett. g), del comma 4, dell'articolo 50 - le nuove previsioni varie non devono interferire con la viabilità di livello superiore.

3.2 PARAMETRO N. 1 - AMPIEZZA DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE OCCUPATA DALL'INTERVENTO

A tale riguardo richiamando quanto previsto alla lettera h) del comma 4, dell'articolo 50, che ammette la proponibilità - con una procedura accelerata - di quelle varianti parziali al P.R.G., con le quali sono individuate nuove aree per attrezzature pubbliche di superficie uguale a inferiore ai 10.000 mq., si ritiene che anche gli interventi pubblici che interessano una superficie territoriale uguale o inferiore ai 10.000 mq., possano rientrare nel concetto di "modesta entità".

È pure consentito realizzare interventi pubblici o di interesse pubblico che ampliano, entro il limite dei 10.000 mq., la superficie territoriale prevista nello strumento urbanistico generale.

3.3 PARAMETRO N. 2 - MORFOLOGIA DEL SISTEMA INSEDIATIVO IN CUI L'INTERVENTO È PROPOSTO

Rispetto a questo parametro è necessario rapportarsi alle caratteristiche edilizie e insediative della zona in cui insiste l'opera pubblica, in particolare per quanto attiene l'allineamento e l'altezza dell'edificio pubblico o di interesse pubblico.

Si è ritenuto, infatti, opportuno verificare l'inserimento di edifici pubblici o di interesse pubblico di altezza superiore a quella presente nelle aree contermini, attraverso un procedimento di approvazione più articolato, volto ad accertare la compatibilità dell'intervento con il territorio circostante ove il Comune superi i limiti sottoindicati.

Di conseguenza l'opera o l'edificio pubblico è da considerare di modesta entità qualora:

- nelle zone residenziali l'altezza degli edifici pubblici nuovi od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento risulti di altezza non superiore di un terzo rispetto a quella degli edifici finitimi;

- nelle zone agricole, la nuova volumetria sia limitata a 1.200 mc. (ad esempio, impianti sportivi provvisti dei soli spogliatoi o di servizi minimi) e l'altezza dei manufatti non sia comunque superiore a 7,5 metri.

Nelle zone produttive non sono previsti limiti di altezza per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, non essendo di norma tale parametro significativo in relazione alle caratteristiche architettoniche di tali insediamenti.

3.4 PARAMETRO N. 3: VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Le opere pubbliche o gli interventi pubblici possono essere qualificati di "modesta entità" se l'importo complessivo dell'opera o intervento pubblico indicato nel progetto definitivo risulta inferiore o uguale ai 5 miliardi di lire.

Non ci si riferisce al valore dell'appalto, ma al complessivo importo che costituisce limite per l'applicazione della previsione legislativa anche se l'attuazione dovesse venire proposta per stralci funzionali.

4. ARTICOLO 120 LETTERA F): MODALITÀ TECNICHE DI COORDINAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI GENERALI ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI LIVELLO SUPERIORE.

4.1 PREMESSE

L'adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore attiene sia le prescrizioni e i vincoli che operano direttamente rispetto alle previsioni vigenti dei piani regolatori comunali e che la variante urbanistica ha obbligo di recepire graficamente, sia le direttive che invece i comuni devono valutare discrezionalmente comportando distinte varianti urbanistiche che approfondiscano, anche tramite nuove e più puntuali elaborazioni tecniche, le previsioni degli strumenti urbanistici regionali e/o provinciali.

Il presente atto di indirizzo si occupa prevalentemente dell'adeguamento alle prescrizioni e ai vincoli degli strumenti urbanistici di livello superiore proponendo le modalità tecniche che ne rendano maggiormente chiara la proposta e la definitiva approvazione comunale.

Si richiama il fatto che i piani urbanistici di livello superiore, come richiamato agli artt 3 e 4 della legge regionale 27.6.85, n.61, oltre a determinare il livello di correlazione tra di loro hanno valenza paesaggistico ambientale.

E sono quest'ultimi contenuti che, di norma, dovrebbero qualificare maggiormente anche i piani Regolatori che alle prescrizioni e vincoli e alle direttive si conformano.

Va detto, da ultimo, che l'adeguamento dovrebbe anche venire riferito ai Piani di Settore di interesse regionale e a tutti quei Piani che leggi statali e regionale attribuiscono ad Autorità di bacino, a Consorzi ed Enti titolari di competenze che con la materia urbanistica hanno attinenza (es: consorzi di bacino, Consorzi di Bonifica, ecc..)

4.2 ADEGUAMENTO AL VINCOLI DETERMINATI DAI PIANI DI LIVELLO SUPERIORE.

I Comuni devono, per tale categoria, rapportarsi a perimetri che delimitano zone ed aree o beni singoli individuati dallo strumento urbanistico di livello superiore e determinando:

- norme specifiche, cui i Sindaci immediatamente, nell'esame delle pratiche edilizie, devono attenersi;
- il necessario adeguamento cartografico per riportare nella scala di rappresentazione del Piano Regolatore le puntuali previsioni dello strumento di livello superiore.

Con le modalità tecniche indicate al successivo paragrafo 5.5, vengono forniti i criteri di adeguamento.

4.3 ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI LIVELLO SUPERIORE

L'adeguamento attraverso la variante urbanistica del Comune, a tale riguardo, ha la medesima natura cogente del vincolo di cui si è detto in precedenza, tuttavia in questo caso lo strumento di livello superiore obbliga a provvedere in termini di progettazione urbanistica mantenendo tuttavia invariati gli elementi tecnici proposti nel piano di livello superiore.

Rispetto a quest'ultimi contenuti la variante urbanistica risulta necessaria.

Fino a quella data vanno applicate le limitazioni dello strumento urbanistico di livello superiore senza alcun margine di discrezionalità tecnica.

4.4 ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE

I Comuni dovranno recepire le indicazioni puntuali e dettagliate, nonché le indicazioni di carattere generale attraverso le analisi e gli approfondimenti indicati dal piano di livello superiore approvato o necessari in relazione al tema affrontato.

Il recepimento dei piani potrà avvenire anche per singoli tematismi o per parti omogenee del territorio comunale; previo un documento programmatico del Comune che fissi i tempi, le modalità di adeguamento, le finalità e motivazioni.

Per tematismi che interessano più Comuni ci dovrà essere da parte di questi un coordinamento finalizzato ad un omogeneo recepimento delle scelte di piano ad esempio attraverso apposite conferenze di servizi.

4.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE.

Vanno richiamate le indicazioni attinenti le modalità di presentazione delle varianti urbanistiche di cui alla lettera c) dell'art. 120, contenute al paragrafo 3, con le seguenti specificazioni :

- a) la relazione deve individuare i vincoli, le prescrizioni e le direttive oggetto di variante urbanistica. L'adeguamento ai vincoli è un'operazione automatica, tuttavia va mantenuto il margine di discrezionalità che è già stato individuato con la circolare regionale n.6 del 23 giugno 1998 trattandosi di verifiche puntuali che in sede di trasposizione cartografica o di riconoscimento di situazioni sul terreno, consentono al Comune di discostarsi dalla perimetrazione indicata dallo strumento di livello superiore;
- b) la scala di rappresentazione deve essere la stessa del Piano Regolatore 1:5.000 ovvero per le zone significative 1:2.000.

Sarà, da ritenere adeguato allo strumento di livello superiore il P.R.G. che abbia espletato tutte le incombenze previste su tutto il territorio comunale.

5. OPPOSIZIONE DEL COMUNE AL PARERE DEL DIRIGENTE REGIONALE: APPROVAZIONE REGIONALE.

La legge regionale 5.5.1998, n. 21 al comma 13 rende possibile al Consiglio Comunale formulare opposizione al parere del Dirigente Regionale.

Entro 60 giorni dalla trasmissione (il termine è sicuramente perentorio), del parere del Dirigente Regionale, il Consiglio Comunale può proporre opposizione alla Giunta Regionale che approva o restituisce la variante al Comune. In tale circostanza la Giunta Regionale riacquista l'autonomia di giudizio e decisione rispetto sia al parere formulato dal Dirigente Regionale che rispetto alle stesse argomentazioni contrarie del Consiglio Comunale.

La Giunta Regionale decide, previo parere dell'organo Tecnico competente per materia, approvando la variante ai sensi dell'art. 44, primo comma, ovvero restituendo la variante ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/85.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan
